



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1320

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORTIS, MAIORINO, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE, CORBETTA, LOREFICE, MATRISCIANO, VANIN, NATURALE, ROMANO, ENDRIZZI, ANGRISANI, LANNUTTI, DONNO, CASTELLONE, LEONE, PRESUTTO, CASTALDI e FEDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2019

Disposizioni per lo sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di implementare, negli enti pubblici del nostro Paese, il telelavoro, oltre che varie forme di prestazioni in remoto come il lavoro agile (*smart working*) e il *co-working* in uffici satellite, fissando nuovi termini e obiettivi nel perseguimento di tale risultato.

L'intento di questa iniziativa legislativa è quindi quello di dar seguito, sostanzialmente, all'articolo 14 della cosiddetta « Legge Madia », la legge n. 124 del 2015, i cui triennali effetti si sono esauriti nell'agosto dello scorso anno. Tale riforma infatti, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, permetteva ad almeno il 10 per cento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, entro i tre sopraccitati anni, di avvalersi delle menzionate modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa. Purtroppo solo pochissime amministrazioni pubbliche si sono adeguate a quello che molti dirigenti addirittura ignoravano fosse un obbligo. I numeri ci dicono inoltre che, a vent'anni dalla prima introduzione del telelavoro in Italia, solo una minima percentuale di lavoratori stia beneficiando di tale modalità lavorativa, percentuale che, è facile immaginarlo, risulta tra le più basse dell'Unione europea. Decisamente impietoso diviene, poi, il confronto con i numeri di altre nazioni extraeuropee.

È giunto dunque il tempo di porsi più ambiziosi, lungimiranti e soprattutto stringenti obiettivi, per giungere al traguardo del 30 per cento di telelavoratori pubblici nei prossimi due anni. I benefici che deriverebbero dalla felice conclusione dell'*iter* di questo testo sarebbero molteplici, e di varia natura: consideriamo, in prima istanza, le

questioni di bilancio. Secondo studi dell'ISPRA e del CADIT (Coordinamento autonomo dei dipendenti pubblici per il telelavoro e la mobilità sostenibile), tenuto conto del risparmio minimo di 5.000 euro a impiegato – derivato dai minori costi che l'abbandono della postazione dentro un edificio, quasi sempre in affitto, comporterebbe – e moltiplicando questa cifra per le centinaia di migliaia di dipendenti che potrebbero beneficiare del lavoro a distanza, si raggiungerebbero numeri importanti: 400.000 lavoratori collocati in telelavoro, ossia il 20 per cento del contingente pubblico, produrrebbero ben due miliardi di euro di risparmi per lo Stato; 600.000 – il 30 per cento – tre miliardi. Ma non è il risparmio l'argomento più rilevante: veniamo ora a considerazioni di natura ambientale.

In Italia una percentuale compresa tra il 65 e l'85 per cento degli spostamenti casa-lavoro avviene con autovettura privata; in coincidenza con gli orari di punta mattutini e tardo pomeridiani si ha il maggior numero di incidenti automobilistici registrati (in città più gravi e mortali rispetto alle aree extraurbane), insieme alla maggiore produzione degli inquinanti dei gas di scarico e alla conseguente esposizione agli stessi. Ebbene, la collocazione del 20 per cento di dipendenti pubblici nel lavoro a distanza avrebbe come effetto, secondo le stime degli istituti citati, 1.600 incidenti, 20 morti e 2.272 feriti in meno ogni anno; 2.400 sinistri, 30 decessi e 3.408 feriti in meno considerando invece il secondo scenario del 30 per cento. E ancora: diminuzione dei morti per malattie da inquinamento come bronchiti, asma, allergie, patologie cardio-circolatorie; dalle 300.000 alle 450.000 tonnellate di CO₂ non emesse an-

nualmente; risparmi nell'ordine di centinaia di milioni di euro per la spesa in carburante; e si potrebbe continuare a lungo. In conclusione, l'intero tema del lavoro in remoto è strettamente connesso con quello della mobilità sostenibile o, per essere più precisi in questo caso, con quello della mobilità non indispensabile.

Da ultimo, la qualità della vita dei lavoratori verrebbe sensibilmente migliorata, così come più agevole sarebbe la gestione del tempo, soprattutto per le necessità familiari; a trarre da ciò vantaggio sarebbero in particolare coloro che prestano assistenza domiciliare nei confronti di un consanguineo. Le misure qui disposte potrebbero inoltre venire incontro a persone con problemi di deambulazione temporanea o permanente a causa di malattie o disabilità, facilitandone il pieno inserimento occupazionale.

In generale e per tutti, sarebbero le stesse modalità di lavoro a mutare, diventando prioritario il raggiungimento dell'obiettivo lavorativo in sé, anziché il mero tempo fisicamente passato in un ufficio. Ciò detto, è indispensabile prevedere comunque adeguate modalità di verifica dell'effettivo adempimento della prestazione professionale.

Questi dunque gli obiettivi e i benefici. Al fine di monitorare l'attuazione di tali nuove, o meglio rinnovate disposizioni, alle quali le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, si istituisce inoltre – con l'articolo 2 del presente disegno di legge – l'Osservatorio nazionale del lavoro a distanza nelle amministrazioni pubbliche, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di proseguire nell’implementazione di quanto disposto all’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le amministrazioni pubbliche adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui il *co-working*, che permettano ad almeno il 20 per cento dei dipendenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di avvalersi, ove lo richiedano, di tali modalità, garantendo che tali dipendenti non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera e prevedendo altresì specifiche modalità per il monitoraggio e la verifica dell’effettivo adempimento della prestazione lavorativa. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e assicurando altresì la possibilità di partecipazione dei cittadini, anche

in forma associata, provvede all'aggiornamento della direttiva di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Con le medesime modalità la direttiva è aggiornata ogni due anni.

Art. 2.

(*Osservatorio nazionale*)

1. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro a distanza nelle amministrazioni pubbliche.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, i compiti e modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

€ 1,00